



---

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

**Circolare Mensile n. 11-2019**

---

del 07 giugno 2019

## **GIUGNO 2019 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

**Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli**

**PARMA**

43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

**MILANO**

20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.6.2019	Comunicazione interventi di risparmio energetico	<p>I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico;</li> <li>ultimati dall'1.1.2019 all'11.3.2019.</li> </ul> <p>La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante gli appositi portali raggiungibili all'indirizzo <a href="https://detrazionifiscali.enea.it">https://detrazionifiscali.enea.it</a>.</p> <p>Per gli interventi conclusi dal 12.3.2019, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.</p>
17.6.2019	Acconto IMU 2019	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2019, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2018.</p>
17.6.2019	Saldo IMU 2018 e acconto IMU 2019 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2018;</li> <li>della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2019, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.</li> </ul>
17.6.2019	Acconto TASI 2019	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono provvedere al versamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuta per l'anno 2019, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2018.</p>
17.6.2019	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2019;</li> <li>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2018, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2019 non è di almeno 500,00 euro.</p>
17.6.2019	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2019;</li> <li>versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p>

		È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
17.6.2019	Versamento rata saldo IVA 2018	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2019, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2018, devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
17.6.2019	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2019.</li> </ul>
25.6.2019	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none"> <li>relativi al mese di maggio 2019, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>mediante trasmissione telematica.</li> </ul> I soggetti che, nel mese di maggio 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: <ul style="list-style-type: none"> <li>i modelli relativi al mese di aprile e maggio 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>mediante trasmissione telematica.</li> </ul> Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.
29.6.2019	Adempimenti modelli 730/2019	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2019 presentati dai contribuenti entro il 22.6.2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2019 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2019 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

30.6.2019	Rivalutazione partecipazioni non quotate	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2019, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li> <li>• versando, entro l'1.7.2019, il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11% per le partecipazioni "qualificate" ovvero al 10% per quelle "non qualificate", oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
30.6.2019	Rivalutazione terreni	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2019, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li> <li>• versando, entro l'1.7.2019, il totale dell'imposta sostitutiva del 10% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
30.6.2019	Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevute da Pubbliche amministrazioni	<p>Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente;</li> <li>• di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.</li> </ul> <p>L'obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni</p>
1.7.2019	Versamenti imposte da modello REDDITI 2019 PF	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI 2019 PF devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2018 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2019 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;</li> <li>• del saldo per l'anno 2018 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2019 dell'addizionale comunale;</li> <li>• del saldo per l'anno 2018 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2019 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";</li> <li>• del saldo per l'anno 2018 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2019 relativo all'imposta</li> </ul>

		<p>sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario <i>ex</i> L. 190/2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
1.7.2019	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI 2019 PF	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS <i>ex</i> L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>saldo dei contributi per l'anno 2018;</li> <li>primo acconto dei contributi per l'anno 2019.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
1.7.2019	Versamenti imposte da modello REDDITI 2019 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
1.7.2019	Versamenti imposte da modello REDDITI 2019 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
1.7.2019	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del saldo IRAP per l'anno 2018;</li> <li>dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2019.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
1.7.2019	Versamento saldo IVA 2018	<p>I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2018, risultante dal modello IVA 2019, se non effettuato entro il 18.3.2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
1.7.2019	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili i nuovi indici sintetici di</p>

		<p>affidabilità fiscale (ISA, che hanno sostituito gli studi di settore), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
1.7.2019	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
1.7.2019	Dichiarazione e versamento “exit tax”	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro l’1.7.2019 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);</li> <li>• unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
1.7.2019	Dichiarazione IMU/TASI 2018	<p>I soggetti passivi IMU/TASI devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2018, qualora obbligatoria. Gli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti, ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, devono presentare la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;</li> <li>• utilizzando lo specifico modello “IMU TASI ENC”.</li> </ul>
1.7.2019	Ravvedimento IMU/TASI 2018	<p>I soggetti passivi IMU/TASI possono regolarizzare l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta dovuta per il 2018, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p>
1.7.2019	Presentazione in Posta del modello REDDITI 2019 PF	<p>Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI 2019 PF presso un ufficio postale.</p> <p>In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• entro il 30.9.2019.</li> </ul>
1.7.2019	Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2019 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri</p>

	REDDITI 2019 PF	<p>del modello REDDITI 2019 PF (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2019.</p> <p>Il quadro AC del modello REDDITI 2019 PF deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2019.</p> <p>In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• entro il 30.9.2019.</li> </ul>
1.7.2019	Regolarizzazione modello REDDITI 2018 PF	<p>Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI 2019 PF possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI 2018 PF relativa al 2017;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2018.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.</li> </ul>
1.7.2019	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2019 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2019 PF cui era obbligato il defunto;</li> <li>• regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2017 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2018, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.</li> </ul> <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.9.2019.</p> <p>In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p>
1.7.2019	Trasmissione dati operazioni con l'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese di maggio 2019;</li> <li>• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di maggio 2019.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata emessa una bolletta doganale;</li> <li>• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.</li> </ul>

1.7.2019	Rivalutazione all'1.1.2018 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2018, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'8%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2018.
1.7.2019	Rivalutazione all'1.1.2017 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2017, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'8%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2017.
1.7.2019	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2019	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2019, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".</li> </ul> <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;</li> <li>• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul>
1.7.2019	Versamento cumulativo ritenute condominio	<p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate nei mesi di dicembre 2018, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2019, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;</li> <li>• se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.</li> </ul>
1.7.2019	Comunicazione	Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali



	contratti di locazione breve	<p>telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2018 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;</li> <li>• per i quali non siano state operate ritenute.</li> </ul> <p>Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.</p>
1.7.2019	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2019.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.</p>
1.7.2019	Dichiarazione sostitutiva per il 5 per mille	<p>Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attestante la persistenza dei requisiti previsti;</li> <li>• alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede legale dell’ente;</li> <li>• mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul> <p>L’adempimento in esame è obbligatorio solo più:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione nel 2019;</li> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale.</li> </ul>
1.7.2019	Dichiarazione sostitutiva per il 5 per mille	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, inserite nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attestante la persistenza dei requisiti previsti;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• all'ufficio del CONI territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente;</li><li>• mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.</li></ul> L'adempimento in esame è obbligatorio solo più: <ul style="list-style-type: none"><li>• in caso di prima iscrizione nel 2019;</li><li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale.</li></ul>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* \* \*

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

**AGFM**